

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

63.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
Senatori SICA e BARRA: Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3598);		
RUSSO QUIRINO ed altri: Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario (3196);		
GARGANI: Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dell'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario (3286) .	804	
PRESIDENTE	804, 805	
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	805	
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i>	804, 805	
STEFANELLI	805	
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
D'AREZZO e SPERANZA: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438)	806	
PRESIDENTE	806	
CASTELLI, <i>Relatore</i>	806	
SPERANZA	806	
STEFANELLI	806	
Proposta e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Senatori FOLLIERI ed altri: disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (<i>Testo unificato approvato dal Senato</i>) (1614)	806	
PRESIDENTE	806, 807, 808, 809 811, 812, 814, 815, 816, 818	
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	806, 807 808, 809, 812, 814, 815	
FELISETTI	807, 812, 814, 815	
LOSPINOSO SEVERINI	807, 811, 812, 814, 815	
MUSOTTO, <i>Relatore</i>	806, 807, 808, 809 810, 811, 812, 814, 815, 817	
RIELA	810, 816	
SPAGNOLI	809, 810, 812	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	805	

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

La seduta comincia alle 10,10.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge: senatori Sica e Barra: Estensione della facoltà concessa al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario (Approvata dalla II Commissione del Senato) (3598); Russo Quirino ed altri: Estensione della facoltà concessa al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario (3196); Gargani: Estensione della facoltà concessa al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario (3286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Sica e Barra: « Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successivamente modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario », già approvata dalla II Commissione del Senato nella seduta del 13 marzo 1975; Russo Quirino, Pandolfo, Magliano, Poli, Ligori, Rizzi e Tantalò: « Estensione della facoltà concessa al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario »; Gargani: « Estensione della facoltà concessa al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, in merito al conferimento di posti di uditore giudiziario ».

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

La V Commissione bilancio ha comunicato che nulla osta all'ulteriore corso delle proposte di legge.

L'onorevole Lospinoso Severini ha facoltà di svolgere la relazione.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono al nostro esame tre proposte di legge, una di iniziativa dei senatori Sica e Barra, già approvata dal Senato nella seduta del 15 marzo 1975, un'altra di iniziativa del deputato Gargani e un'altra che ha come primo firmatario il deputato Quirino Russo. Esse hanno lo stesso oggetto: si vuole estendere la facoltà concessa al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Tale articolo prevede la facoltà del ministro di assorbire il dieci per cento degli idonei dei concorsi. Con le proposte di legge, in riferimento specifico al concorso bandito con decreto ministeriale del 3 luglio 1972 per 97 posti di uditore giudiziario, si vuole estendere la facoltà in questione fino all'assorbimento degli idonei.

Le proposte di legge sono motivate da alcuni elementi. Innanzi tutto questo concorso ha avuto un *iter* molto travagliato (è stato il « concorso delle radioline », per cui i partecipanti sono stati costretti a sostenere per due volte le prove scritte). Inoltre è stato, forse, l'unico concorso per un numero di posti inferiore a 100, mentre i precedenti erano per 150, 200 posti, per cui coloro che sono risultati idonei si sono trovati, in certo senso, danneggiati.

È anche da tenere presente (e mi pare che sia, anzi, un motivo determinante) che in questo momento sono necessari per le esigenze della amministrazione della giustizia altri magistrati, specialmente dopo l'ampliamento dell'organico disposto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, per adibirli agli uffici competenti in materia di controversie di lavoro. Si dice, inoltre, che i candidati hanno dato prova di ottima preparazione e che qualcuno può essere danneggiato, perché nell'attesa del secondo concorso può superare i limiti di età.

Dopo aver riassunto brevemente i motivi alla base delle tre proposte di legge, proporrei alla Commissione di assumere come testo base quella dei senatori Sica e Barra, già approvata dal Senato, sollecitandone il varo definitivo.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

STEFANELLI. Ritengo che la proposta di legge dei senatori Sica e Barra possa essere approvata solo se i candidati sono stati dichiarati idonei a seguito di una rigorosa selezione. Vorrei sapere se questa selezione vi sia stata. Capisco che in questo campo qualsiasi risposta è molto opinabile, ma ritengo che un criterio idoneo di giudizio possa essere costituito dal numero dei partecipanti. Se esso è stato molto alto, allora si può parlare di una rigorosa selezione. Prima di approvare la proposta di legge vorrei conoscerlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Non conosco il numero esatto dei concorrenti, ma posso dire che era molto elevato. Le prove, poi, sono state numerose. C'è infine da aggiungere che non sono molti gli idonei che possono beneficiare del provvedimento in discussione: essi in totale (cioè compresi i vincitori) sono 132, 97 assunti perché vincitori, il dieci per cento beneficia della facoltà di assunzione concessa al ministro dalle vigenti norme, ne restano dunque venticinque.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo non può non rilevare che effettivamente ci sono delle ragioni, quali quelle addotte dal relatore, che militerebbero a favore del provvedimento, altre che consigliano la non approvazione, tenuto conto che non dovrebbe instaurarsi una prassi in questo senso.

Tengo a rilevare come la approvazione della proposta di legge non debba essere considerata instaurazione di un precedente per successive leggi, ma come una eccezione.

Detto questo mi rimetto alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo possa essere accolta la proposta del relatore di adottare come testo base per la discussione degli articoli la proposta di legge n. 3598.

(Così rimane stabilito).

Passiamo allora all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3598, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò

direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La facoltà, concessa al ministro di grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a 97 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico delle normali dotazioni dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge n. 3598, testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: senatori Sica e Barra: « Estensione della facoltà concessa al ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario ». *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3598):*

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 3196 e 3286.

Hanno preso parte alla votazione:

Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Cittadini, Coccia, di Nardo, Felisetti, Gargani, Lospinoso Severini, Martini Maria Eletta, Mazzola, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Perantuono, Riccio Pietro, Riela, Sabbatini, Spagnoli, Speranza e Stefanelli.

Seguito della discussione della proposta di legge D'Arezzo e Speranza: Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria (2438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge D'Arezzo e Speranza: « Disciplina delle operazioni di locazione finanziaria ».

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 9 aprile scorso è stata svolta la relazione introduttiva del dibattito.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

STEFANELLI. Onorevole presidente, vorrei che il seguito della discussione fosse rinviato ad altra seduta per poter procedere ad un più attento esame degli emendamenti preannunciati dal relatore.

SPERANZA. Non ho obiezioni da muovere al riguardo.

CASTELLI, *Relatore*. Si potrebbe rinviare il seguito della discussione al 23 aprile.

PRESIDENTE. Questo potrebbe essere un suggerimento rivolto all'ufficio di presidenza, che dovrà definire il calendario dei lavori per le prossime due settimane.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Follieri ed altri e del disegno di legge: Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale (Testo unificato, approvato dal Senato) (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Follieri ed

altri e del disegno di legge: « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale », già approvati, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 31 gennaio 1973.

Come la Commissione ricorda, nella seduta del 13 marzo scorso è stato approvato l'articolo 27.

Il relatore, onorevole Musotto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 27-bis.

L'articolo 43 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 43. — (*Elemento psicologico del reato*). — Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento prevedibile, dannoso o pericoloso, più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per questi la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico ».

MUSOTTO, *Relatore*. Lo do per svolto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel prendere in considerazione, per quanto riguarda la preterintenzionalità, l'elemento della prevedibilità è necessario sottolineare che si tratta di una prevedibilità obiettiva. Occorre infatti essere chiari su questo punto, anche perché ho presenti le obiezioni di alcuni autorevoli giuristi, i quali hanno parlato di confusione da parte nostra.

Quindi, pur con qualche riserva, ove sia chiaro che si tratta di prevedibilità oggettiva, non ho obiezioni in ordine all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 27-bis.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

MUSOTTO, *Relatore*. La prevedibilità è riferita all'evento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accetto l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 27-bis, presentato dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Musotto, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 27-ter.

ART. 47. — (*Errore di fatto*). L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L'errore su una norma giuridica, che sia diversa dalla legge penale e comunque intervenga a qualificare il fatto di reato, esclude la punibilità ».

MUSOTTO, *Relatore*. Si tratta della formulazione diversa di un principio che è già contenuto nel codice. Con l'ultimo alinea si accetta la tesi di considerare l'errore su una norma giuridica diversa da quella penale efficace ai fini dell'esclusione della punibilità e lo si equipara all'errore di fatto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Cioè l'ignoranza di una legge non penale di per sé scusa. Ma che cosa significa « intervenga a qualificare il fatto di reato » ?

FELISETTI. Quando la legge, che non sia penale, dà al fatto una qualificazione, è un elemento di fatto.

LOSPINOSO SEVERINI. Poiché il concetto che l'errore deve sempre cadere sul fatto viene eliminato, ciò potrebbe determinare dubbi in sede di applicazione.

MUSOTTO, *Relatore*. Nel capoverso vi è il riferimento. È la dottrina che ha suggerito questa nuova formulazione. Inoltre sembra

più opportuno parlare di norma giuridica e non di legge, in quanto tale espressione può contenere anche i regolamenti.

Vorrei sottolineare che il punto di riferimento rimane sempre il fatto.

FELISETTI. La questione non è di merito, ma di forma.

MUSOTTO, *Relatore*. Si potrebbe togliere la parola « comunque » e dire: « e che qualifichi il fatto ».

LOSPINOSO SEVERINI. Potremmo mantenere inalterato il contenuto dell'ultimo capoverso dell'attuale articolo 47 del codice penale, sostituendo il termine « legge » con l'espressione « norma giuridica ».

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In realtà l'inescusabilità dell'errore di cui all'articolo 5 del codice penale è una ingiustizia: pertanto, se questa potesse essere temperata attraverso una disposizione come quella in esame, tendente a dar rilievo alla norma non penale, io non mi troverei in disaccordo. Vorrei però sottolineare alla Commissione che in tal modo si innova profondamente.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una innovazione piuttosto importante: l'attuale disposizione del codice, infatti, esclude la punibilità nel caso di errore su una norma diversa dalla legge penale che abbia cagionato un errore sul fatto che costituisce reato. La norma in esame, invece, esclude la punibilità nel caso di errore su una norma diversa da quella penale che qualifichi il fatto di reato. Io sono convinto che tutti i colleghi siano consapevoli della portata di questo emendamento.

Pongo quindi in votazione l'articolo aggiuntivo 27-ter presentato dal relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 28.

L'articolo 51 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 51. — (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere,

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine. Questa disposizione tuttavia non si applica quando l'esecuzione dell'ordine costituisce manifestamente reato ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

L'articolo 56 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — (*Delitto tentato*). — Chi al fine di commettere un delitto compie atti idonei di esecuzione del medesimo, risponde di delitto tentato se l'azione non si completa o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà ».

MUSOTTO, *Relatore*. Vorrei fare alcune brevi osservazioni su questo nuovo testo dell'articolo 56 del codice penale. Poiché è stato rilevato che l'applicazione del criterio della esecuzione restringerebbe notevolmente l'ambito del delitto tentato, non offrendo pertanto alla società sufficienti garanzie, potremmo introdurre una disposizione in base alla quale il giudice, nel caso di manifestazione di un proposito criminoso posto in essere tramite atti non idonei alla esecuzione, potrebbe ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misure di sicurezza.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chi obietta che la società non sarebbe adeguatamente protetta nel caso di applicazione del criterio della esecuzione ?

MUSOTTO, *Relatore*. Moltissimi autori. Come dicevo, si potrebbe attribuire al giudice la facoltà di sottoporre a misure di sicurezza colui che abbia manifestato un proposito criminoso con atti non idonei. Questa facoltà opera già nei casi di reato impossibile (articolo 49 del codice) e di accordo per commettere un reato (articolo 115) quando non sia compiuto alcun atto di esecuzione.

Se un individuo viene sorpreso nei pressi di un magazzino con un mazzo di chiavi false, non dovrebbe essere accusato di tentato furto.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Qui ci troveremo di fronte al reato di possesso ingiustificato di chiavi, grimaldelli, eccetera.

Vorrei comunque chiarire un punto fondamentale. Oltre al tentativo, non dovrebbero esistere altre situazioni, in aggiunta a quelle contemplate dal codice attuale, rilevanti ai fini delle misure di sicurezza: io ho paura degli inconvenienti che si produrrebbero ad ipotizzare un'altra situazione rilevante a quei fini.

MUSOTTO, *Relatore*. Mi riferivo ad un caso concreto. Si tratta di un problema particolarmente discusso.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ella vorrebbe sanzionare con una misura di sicurezza la manifestazione di un proposito.

MUSOTTO, *Relatore*. Sì, perché questo avviene anche nel reato impossibile.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma lì la volontà è perfetta, almeno.

PRESIDENTE. L'onorevole Musotto sostiene che vi possono essere atti idonei a commettere un reato i quali, in virtù della norma in discussione, non sarebbero più punibili a titolo di tentativo; in presenza di tali atti dovrebbe essere consentita l'applicazione di una misura di sicurezza. Il sottosegretario Dell'Andro afferma che il tenta-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

tivo dovrebbe essere penalmente rilevante solo quando sia iniziato il momento esecutivo.

SPAGNOLI. Il problema esiste e non solo nella dottrina, ma anche sul piano politico: una serie di norme di carattere straordinario tra poco perverranno al nostro esame. Come affrontare una fascia di comportamenti che stanno tra il reato realizzato e l'ambito puramente interno, e cominciano a suscitare un minimo di attenzione, ma non si traducono ancora in veri e propri atti di esecuzione della fattispecie legale?

Ricomprendere questi atti in una fattispecie penale (questa è la tesi del codice) e sanzionarli penalmente, oppure ricomprenderli nell'ambito di quelle situazioni che possono legittimare misure di sicurezza? Mi pare che questa sia l'alternativa.

Il problema è delicato: è difficile vedere una fattispecie penale in comportamenti di natura prettamente preparatoria, per la difficoltà di individuare fino a che punto questi rientrino in un ambito puramente interno e di stabilire fino a che punto il diritto penale debba prenderli in considerazione. Occorre del resto tenere conto della nostra tradizione giuridica, la quale invece richiede, perché si arrivi al tentativo, qualcosa di più concreto e definito. Non so se la dizione del testo del Senato, di « atti idonei di esecuzione », possa essere valida per risolvere questo problema. Mi rendo altrettanto conto che parlare di atti preparatori in termini generici porta ad affrontare una tematica estremamente complessa, perché è evidente che ne deriverebbe una espansione dell'ambito di operatività delle misure di sicurezza.

Questo problema mi preoccupa, e quindi la nostra valutazione deve essere attenta. Credo che per quanto riguarda l'articolo 56 le valutazioni che si possono esprimere non debbano arrivare fino a considerare gli atti preparatori, che hanno caratteristiche ben precise.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nutro dei dubbi sul fatto che sia possibile introdurre un criterio di distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, perché esso darebbe luogo a numerose difficoltà.

La modifica apportata dal Senato vuole affermare il principio che è l'esecuzione a dare inizio alla rilevanza penale di un atto.

MUSOTTO, *Relatore*. Non presenterò allora un emendamento all'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 29 di cui ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei chiedere una breve sospensione della seduta, per consentirmi di assolvere alcuni concorrenti impegni parlamentari.

PRESIDENTE. Potremmo allora passare alla sede consultiva, per riprendere successivamente la discussione in sede legislativa. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 30.

L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubblicazione, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

Il relatore, onorevole Musotto, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — Fuori dei casi di concorso, il direttore od il vicedirettore responsabile il quale non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mez-

zo della pubblicazione sul periodico da lui diretto è punito, qualora l'autore dello scritto sia ignoto, con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

MUSOTTO, *Relatore*. Con questo emendamento si pone il principio che, nei reati a mezzo di stampa, il responsabile è innanzitutto l'autore dell'articolo. La responsabilità del direttore sorge soltanto nel caso in cui l'autore sia ignoto; se è noto, il direttore non può essere perseguito. Nel caso in cui l'autore sia ignoto, il direttore è responsabile soltanto nel caso in cui non impedisca la commissione del reato. Si soddisfa in tal modo l'esigenza di assicurare in ogni caso alla giustizia un colpevole e di impedire gli abusi. Superata la responsabilità legale prevista dal codice vigente, si era passati alla soluzione secondo cui la responsabilità sussiste soltanto allorché vi sia colpa. Noi riteniamo di proporre ora la soluzione sopra indicata, in base alla quale il direttore è perseguibile, sempre per colpa, soltanto quando sia ignoto l'autore.

RIELA. L'emendamento che il relatore ha illustrato è stato oggetto di particolare approfondimento nelle riunioni del gruppo di lavoro e del Comitato ristretto e ritengo che sia meritevole di accoglimento. Il principio ispiratore mi sembra abbastanza chiaro e comprensibile. La vita quotidiana ci insegna che all'interno dei grandi giornali il sistema del controllo da parte del direttore responsabile è di difficile attuazione, per cui non sembra giusto che il direttore debba sempre rispondere di un articolo, anche quando questo sia stato oggetto di stesura e di redazione da parte di personale qualificato e siano stati effettuati i dovuti controlli prima della pubblicazione. Con questo emendamento vogliamo dunque che il direttore possa essere chiamato a rispondere — al di là dei casi di concorso — soltanto quando l'autore dello scritto sia ignoto. Tale principio porta alla responsabilizzazione dell'autore dell'articolo.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su due questioni. Indubbiamente questa formulazione dell'articolo 57 del codice penale costituirà un ulteriore stimolo per la completa trasformazione della disciplina amministrativa in materia di stampa. Sarebbe opportuno, infatti, che i grandi quotidiani e i grandi periodici si adeguassero, all'interno dei loro organismi, in modo

da prevedere forme di controllo diverse da quelle attuali, per le quali il direttore deve rispondere di tutto, sulla carta, ma in effetti non esercita l'indagine a lui delegata.

Il principio secondo cui soltanto quando l'autore dello scritto è ignoto si realizza la condizione necessaria, al di fuori dei casi di concorso, perché il direttore responsabile sia chiamato a rispondere: a mio avviso questo principio dovrebbe trovare un ulteriore temperamento. Infatti vi sono casi che non sono stati contemplati dal gruppo di lavoro e dal Comitato ristretto e che sono il frutto di una riflessione successiva. Mi riferisco ai casi in cui, pur essendo noto l'autore, non sia materialmente punibile o non sia imputabile; in tali casi non risponderebbe il direttore, perché l'autore è noto, né risponderebbe l'autore, perché non imputabile o non punibile. Dovremmo allora stabilire che anche in tali casi il direttore sia responsabile. Nel caso poi, ad esempio, del parlamentare, contro il quale non si può procedere, a mio avviso si dovrebbe prevedere la responsabilità del direttore. Ritengo che quando l'autorità giudiziaria non può procedere perché si trova di fronte ad un caso di non punibilità o di non imputabilità, il controllo del direttore responsabile deve diventare reale. Proponerei di aggiungere, dopo le parole « qualora l'autore dello scritto sia ignoto » le parole « o non punibile o non imputabile ».

Dobbiamo infatti tenere presente non soltanto i diritti della stampa e di chi lavora nel suo mondo, ma anche quelli del cittadino, che deve essere tutelato nella sua reputazione. Potrebbe accadere infatti che un periodico monti una campagna scandalistica, facendo firmare il servizio da un parlamentare, per cui non risponderebbero penalmente né quest'ultimo, né il direttore, essendo noto l'autore. Di fronte a questa eventualità, che rimedi potrebbero essere adottati, tranne quelli di ordine civilistico? Questa realtà deve essere tenuta presente.

SPAGNOLI. Anche io ritengo necessario apportare alcune modifiche all'emendamento presentato dal relatore. Io credo che questa proposta di modifica tenga effettivamente conto di un dato che in realtà esiste: la difficoltà, da parte del direttore responsabile del quotidiano, di prendere visione (e quindi di svolgere attività di vigilanza) del contenuto di tutti gli articoli che vengono rapidamente stampati nella giornata. Il direttore, ovviamente, ha dei compiti di in-

dirizzo, non può sorvegliare concretamente. Su questo terreno, eventualmente, dovrebbero essere individuate responsabilità di capiservizio, cioè di coloro che presiedono veramente alla impostazione degli articoli e che, quindi, hanno un contatto più diretto con la sostanza degli stessi, sia nel caso di autore noto sia quando il « pezzo » non venga firmato.

Vi sono quindi esigenze pratiche che impongono una modifica della struttura attuale dell'articolo 57 del codice. Ormai sappiamo che le querele per diffamazione a mezzo stampa, proprio in quanto riguardano i direttori dei giornali, costituiscono una grande fonte di... « monetizzazione »; raramente i processi giungono a termine, si creano situazioni ambigue in cui i problemi di « monetizzazione » diventano l'elemento essenziale anche perché, ovviamente, dalla parte del giornale vi è la preoccupazione di tutelare la posizione del direttore responsabile sul quale possono gravare facilmente numerose querele, con le conseguenze che esse comportano.

Il discorso è dunque ben impostato, nel senso che il direttore deve essere chiamato ad un'attenta valutazione dei contenuti degli articoli il cui autore sia ignoto (per i quali egli deve assumersi la responsabilità), ma si aprono non soltanto i problemi cui accennava il collega Riela, bensì anche quelli relativi all'attribuzione di una maggiore rilevanza ad un tipo di legislazione che esiste nel nostro ordinamento ma che, nella pratica, è piuttosto desueta. Mi riferisco ai giuristi d'onore, previsti — ma non sfruttati — in questa materia. Credo inoltre che si debba valutare la posizione che debbono assumere nell'ambito del giudizio penalistico i responsabili dei vari servizi. Al ludo, ad esempio, alla legislazione in materia di infortuni sul lavoro che attribuisce determinate responsabilità a coloro che sono preposti ad alcune attività, sui quali incombe più direttamente il compito di svolgere in solido azione di vigilanza. Nel caso in esame, invece, non è previsto alcun tipo di responsabilità mentre, al contrario, il quotidiano è un'azienda molto complessa.

In sede di gruppo di lavoro avevo affacciato già l'esigenza di instaurare un contatto più diretto da parte nostra con dei rappresentanti della stampa, i quali potrebbero fornire un quadro preciso dei problemi concreti che si pongono in ordine alla vigilanza ed alla organizzazione dei quotidiani e dei settimanali (perché molte volte

le campagne diffamatorie traggono origine, più che dai quotidiani, dai periodici) e quindi, di conseguenza, potrebbero indurci a valutare in modo più esatto il problema, allo scopo di pervenire ad un temperamento delle due esigenze che debbono essere entrambe soddisfatte: tutelare il cittadino (che deve essere protetto dal danno gravissimo che una campagna diffamatoria potrebbe arrecargli) e salvaguardare la libertà di stampa.

Pertanto, pur ritenendo nella sostanza giusta l'impostazione data dal relatore al suo emendamento, credo che siano necessari alcuni adattamenti riguardanti le questioni sollevate dall'onorevole Riela e quelle cui ho accennato.

Credo anche sia il caso di interpellare i responsabili dei quotidiani in ordine ad una formulazione più equilibrata della norma che tenda a realizzare in egual misura le due esigenze sopra ricordate.

PRESIDENTE. Vorrei porre un quesito: ho l'impressione che il problema sia di portata più ampia di quanto non appaia. Sulla base dell'emendamento presentato dal relatore, per un periodico scandalistico potrebbe essere facile trovare « l'uomo di paglia », eventualmente residente in un paese con il quale non vi sia accordo di estradizione, e pubblicare articoli diffamatori con la firma di questa persona: in un caso di questo genere, la persona diffamata non potrebbe difendersi in alcun modo.

MUSOTTO, Relatore. C'è il direttore...

PRESIDENTE. ...che non sarebbe punito qualora l'autore fosse noto, ma non concretamente punibile. Cioè, in pratica, si potrebbe istruire un procedimento in contumacia nei confronti di una persona che non subirebbe alcuna conseguenza. La possibilità di difesa, pertanto, è irrisoria, perché il direttore non è perseguibile, essendo lo autore noto.

Ho quindi la sensazione che questa norma potrebbe avere conseguenze gravissime.

LOSPINOSO SEVERINI. Desidero far rilevare che, in sede di gruppo di lavoro, ci siamo fatti tutti carico di chiarire la posizione del direttore, rendendoci conto che, data l'organizzazione dei grandi giornali, egli non ha la concreta possibilità di esaminare tutti gli articoli pubblicati. Questo problema ha suscitato lunghe discussioni.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

C'è, d'altra parte, da considerare anche che il direttore si può avvalere di un uomo di paglia ed in questo caso, pur essendo perfettamente a conoscenza del contenuto dell'articolo, sfugge a qualsiasi responsabilità, scaricandola su chi non risponderà.

Credo che su questo tema occorra un effettivo ripensamento.

SPAGNOLI. Attualmente l'atteggiamento del magistrato è improntato al lassismo, giustificato dal fatto che non è possibile che il direttore guardi a tutto. Dobbiamo distinguere i casi in cui deve sussistere la responsabilità del direttore (il caso dello scritto di autore ignoto) ed i casi in cui la responsabilità deve gravare su altre persone, che per la loro posizione nella struttura dell'azienda possono e debbono esercitare la sorveglianza.

LOSPINOSO SEVERINI. L'articolo, così come è stato formulato, esime, quando non sussista il reato, il direttore dalla responsabilità civile.

MUSOTTO, *Relatore*. C'è la responsabilità civile dell'editore.

FELISETTI. È un problema che tutti ci poniamo, quello del mantenimento o meno del testo del Senato.

Nel testo del Senato resta la responsabilità del direttore anche per i casi in cui è noto l'autore. Esso reca sostanzialmente la riproposizione dell'attuale disciplina in materia.

Bisogna stabilire se il direttore debba essere immune da responsabilità, quando l'autore sia una persona individuata, o se, viceversa, una sua responsabilità debba comunque sussistere, dato che egli, in definitiva, ha un potere di sindacato e di scelta in relazione alla sua qualifica di direttore responsabile.

Propenderei per la seconda tesi, perché se l'autore è responsabile di un fatto che rimane in limiti circoscritti, è il direttore che, con la pubblicazione e quindi la divulgazione, fa compiere ad esso un vero salto di qualità: è ben diverso porre in essere un fatto diffamatorio rispetto al divulgarlo. Adottare la prima tesi significa, in realtà, non dare luogo ad una responsabilità attenuata, ma ad un vero e proprio esonero di responsabilità.

Poi, vorrei dire che non sono molto d'accordo con alcune osservazioni fatte dall'ono-

revole Riela. Concordo sulla opportunità di aggiungere, alla espressione « qualora l'autore dello scritto sia ignoto », le parole « o non imputabile ». Ma si è posto anche il problema dell'autore del reato che sia un parlamentare: si tratta di persona imputabile, e non è detto che non sia punibile. Perché sussista la punibilità occorre in primo luogo la querela, ed in determinati casi l'autorizzazione. Se si lascia in vita la responsabilità del direttore, avverrà che si procederà contro il direttore, mentre contro l'autore non sarà data autorizzazione a procedere. Ciò è vero, ma, esistendo l'imputabilità e poiché il processo penale in materia di diffamazione tende a ristabilire la verità, un risultato lo si può ottenere lo stesso.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il principio dell'imputabilità vale in riferimento alla capacità di intendere e di volere.

FELISETTI. L'imputabilità sussiste anche nei casi di non punibilità.

MUSOTTO, *Relatore*. È esclusa l'applicazione della pena nei casi di non punibilità.

FELISETTI. In caso di assenza di imputabilità non si dà luogo a procedimento penale. In caso di non punibilità si apre invece un procedimento penale, che porta al ristabilimento della verità, che è l'obiettivo della querela.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nei casi di non punibilità può anche non essere necessario l'accertamento del fatto.

SPAGNOLI. Poiché su questo articolo e sull'emendamento sono state espresse numerose osservazioni ed appare difficile giungere ad un accordo sui vari problemi che in merito ad esso sono stati sollevati, propongo che l'articolo stesso venga accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 30, è accantonato.

(Così rimane stabilito).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

L'onorevole Accreman ha proposto che anche l'articolo 31 sia accantonato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 32.

L'articolo 61 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 61. — (*Circostanze aggravanti comuni*). — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi abietti o fulili;

2) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

3) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

4) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

5) l'aver il colpevole commesso un delitto doloso durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un ordine di carcerazione spedito per una precedente condanna; ovvero l'aver commesso un delitto doloso per sottrarsi alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura, spedito per un precedente reato;

6) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;

7) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

8) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

9) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualifica di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

10) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità.

Il giudice non tiene conto delle conseguenze, che aggravano il reato, causate dal fatto doloso della persona offesa ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

L'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — (*Circostanze attenuanti comuni*). — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;

4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare lo evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

7) l'aver, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno effettivamente cagionato mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero il risarcimento parziale, secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione.

Nel caso previsto dal numero 2) del precedente comma, se il fatto ingiusto altrui è

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

di particolare gravità, e in quello previsto dal successivo numero 4), se il danno patrimoniale o il pericolo di danno patrimoniale è di minima entità, la pena è diminuita fino alla metà.

Nei reati preterintenzionali e colposi la pena è diminuita sino ai due terzi quando cause preesistenti o simultanee, ignote al colpevole, ovvero cause sopravvenute da lui non previste, indipendenti dalla sua azione od omissione, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento ».

Il relatore, onorevole Musotto, ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, alla fine del numero 7), le parole: « indipendentemente dall'accettazione da parte dell'offeso dal reato »;

Aggiungere, al penultimo alinea, dopo le parole: « previsto dal successivo numero 4), se », *le seguenti:* « nei delitti che offendono esclusivamente il patrimonio »;

Sopprimere l'ultimo alinea.

MUSOTTO, *Relatore.* Il primo emendamento recepisce un'osservazione non vincolante contenuta nel parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. Gli altri due non hanno bisogno di illustrazione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Che cosa accade se la parte lesa rifiuta di accettare il risarcimento parziale, sostenendo che è possibile un risarcimento totale?

MUSOTTO, *Relatore.* È il giudice che deve stabilire la congruità o meno del risarcimento.

LOSPINOSO SEVERINI. Mi sembra che la parola « indipendentemente » potrebbe dar luogo all'interpretazione che non debba esservi una valutazione del tribunale. Mi sembrerebbe opportuno parlare di risarcimento « ritenuto congruo dal giudice, secondo le capacità economiche dell'imputato ».

MUSOTTO, *Relatore.* Il giudice, prima di ritenere applicabile la circostanza, valuta se il danno fosse parzialmente o totalmente risarcibile.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che vi sia un accordo sull'impostazione, ma non sulla congruità della formulazione ai fini dell'ottenimento del risultato voluto.

Vorrei ricordare, a questo punto, che se l'espressione non è considerata congrua, è necessario presentare dei subemendamenti, a meno che non si ritenga sufficiente far risultare i necessari chiarimenti dal verbale. Vorrei quindi pregare coloro che nutrono perplessità in ordine a questa formulazione di precisare come riterrebbero opportuno modificarla.

LOSPINOSO SEVERINI. Potremmo aggiungere l'espressione « ritenuto congruo dal giudice ».

MUSOTTO, *Relatore.* Sarebbe un errore. L'accettazione si riferisce alla misura stabilita dal giudice.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* E non deve essere il giudice a stabilire anche la congruità?

MUSOTTO, *Relatore.* La parola « effettivamente » implica un giudizio di congruità.

LOSPINOSO SEVERINI. Proporrei di aggiungere, al testo del Senato, le parole: « ritenuto congruo dal giudice », dopo le parole « risarcimento parziale ».

FELISETTI. Il numero 7) dell'articolo in discussione prevede il risarcimento prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di appello: cioè, prima che si esaurisca l'iter processuale deve essere effettuato il risarcimento. La disposizione in esame prevede due modalità di rifusione: il risarcimento integrale del danno che, evidentemente, presuppone l'accordo delle parti, oppure il risarcimento parziale. Però, la formulazione del Senato è impropria perché dà per scontato un fatto che non è avvenuto: se le capacità economiche dell'imputato non permettono una riparazione completa, il risarcimento non avviene. Io proporrei, quindi, la seguente nuova formulazione del numero 7): « l'aver, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno effettivamente cagionato mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero offerto un risarcimento che il giudice abbia ritenuto congruo, tenuto conto del danno e delle capacità economiche dell'imputato ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

PRESIDENTE. E ciò indipendentemente dalla accettazione da parte dell'offeso?

MUSOTTO, *Relatore*. È implicito.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Tutto ciò non è affatto implicito, perché, in realtà, la riparazione è un fatto storico: prima dell'apertura del dibattimento l'imputato si reca dalla controparte per fare la sua offerta. L'attenuante va concessa quando è stata effettuata quella riparazione, ma nel caso contrario non va concessa senza un previo accertamento da parte del giudice. Occorre che il giudice esprima un giudizio di congruità sulla riparazione, che questa sia avvenuta o meno.

FELISETTI. Se le parti si sono accordate, allora ci troviamo di fronte ad un fatto storico avvenuto prima dell'apertura del dibattito: il giudice non ha il potere di sindacare. Nell'ipotesi in cui le parti non raggiungano un accordo, allora si ha l'offerta sulla cui congruità, in relazione all'ammontare del danno ed alle capacità economiche dell'imputato, decide il giudice.

LOSPINOSO SEVERINI. Nella prima ipotesi, una volta riparato il danno cagionato, non si dovrebbe procedere oltre.

FELISETTI. La determinazione spetta alle parti: è un elemento civilistico rimesso alla volontà delle parti.

PRESIDENTE. L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il numero 7) con il seguente:
«l'aver, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno effettivamente cagionato, ovvero offerto un risarcimento che il giudice ritenga congruo, considerati l'ammontare del danno e le capacità economiche dell'imputato, indipendentemente dall'accettazione da parte della persona offesa dal reato».

MUSOTTO, *Relatore*. Sono d'accordo, e ritiro pertanto il mio primo emendamento.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole all'emendamento testé presentato dall'onorevole Felisetti, sia agli altri due emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Felisetti, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore Musotto, accettato dal Governo, aggiuntivo al penultimo alinea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo alinea di cui il relatore Musotto ha proposto la soppressione, accettata dal Governo.

(È respinto).

L'ultimo alinea dell'articolo 33 s'intende pertanto soppresso.

Pongo quindi in votazione l'articolo 33 nel suo complesso che, in seguito alle modifiche testé apportate, risulta così formulato:

ART. 33.

L'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

«ART. 62. — (*Circostanze attenuanti comuni*). — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;

4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

7) l'aver, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertu-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

ra del dibattimento di appello, riparato il danno effettivamente cagionato, ovvero offerto un risarcimento che il giudice ritenga congruo, considerati l'ammontare del danno e le capacità economiche dell'imputato, indipendentemente dall'accettazione da parte della persona offesa del reato.

Nel caso previsto dal numero 2) del precedente comma, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, e in quello previsto dal successivo numero 4), se, nei delitti che offendono esclusivamente il patrimonio, il danno patrimoniale o il pericolo di danno patrimoniale è di minima entità, la pena è diminuita fino alla metà ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

L'articolo 62-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 62-bis. — (*Attenuanti generiche*). — Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza.

Quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rilevato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà.

Le circostanze attenuanti previste dal presente articolo possono concorrere fra loro e con ogni altra circostanza attenuante ».

Il relatore, onorevole Musotto, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il terzo alinea con il seguente:

« Fuori dei casi previsti dal numero 4) o dalla seconda parte del primo capoverso del precedente articolo, la pena può essere diminuita sino alla metà quando il fatto risulti di lieve entità o il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere »;

Al quarto alinea, sopprimere le parole: « fra loro e ».

RIELA. Data l'importanza di questo articolo propongo di accantonarlo e di discuterlo in una seduta successiva.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 34 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 35.

L'articolo 63 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 63. — (*Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena*). — Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Nei casi previsti dal precedente comma, quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa, o ne determina la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel precedente comma, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel terzo comma di questo articolo si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla ».

(È approvato).

ART. 36.

L'articolo 64 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 64. — (*Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante*). — Quando ricorre una circostanza aggravante e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino ad un terzo

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta ovvero gli anni quaranta nei casi in cui ricorre quest'ultima misura di pena ».

(È approvato).

ART. 37.

L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 65. — (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, è diminuita in misura non eccedente un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso ».

(È approvato).

ART. 38.

L'articolo 66 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 66. — (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta — ovvero gli anni quaranta nei casi in cui ricorre quest'ultima misura di pena — se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dieci milioni o due milioni se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 ».

(È approvato).

ART. 39.

L'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 67. — (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze*

ze attenuanti). — Se concorrono più circostanze attenuanti, e non si tratti di circostanza indicata nel terzo comma dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto.

La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può in ogni caso essere inferiore a dieci anni di reclusione se per il delitto è stabilita la pena della reclusione non inferiore a trenta anni ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 40.

L'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 69. — (*Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti*). — Quanto concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente a quella ordinaria del reato ».

Il relatore, onorevole Musotto, ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo alinea, dopo le parole: inerenti alla persona del colpevole, aggiungere le seguenti: esclusa quella prevista dall'articolo 89.

MUSOTTO, *Relatore*. Dato che si tratta di un emendamento particolarmente importante, propongo di accantonare l'articolo 40.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 APRILE 1975

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che l'articolo 40 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli 41, 42, 43, 44 e 45 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 41.

L'articolo 72 del codice penale è abrogato.

(È approvato).

ART. 42.

L'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 73. — (Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie). — Se più reati importano pene detentive della stessa specie, si applica una pena unica per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

(È approvato).

ART. 43.

L'articolo 74 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 74. — (Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa). — Se più reati importano pene detentive di specie diversa, queste si applicano distintamente e per intero.

La pena dell'arresto è eseguita per ultima ».

(È approvato).

ART. 44.

L'articolo 78 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — (Limiti degli aumenti delle pene principali). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da

applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni, per la reclusione;

2) quaranta anni quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) sei anni, per l'arresto;

4) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda; ovvero lire sedici milioni per multa e lire tre milioni e duecentomila per l'ammenda, se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nei caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare, a norma dell'articolo stesso, non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

(È approvato).

ART. 45.

L'articolo 79 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — (Limite dell'aumento delle pene accessorie). — La durata dell'interdizione dai pubblici uffici e della interdizione da una professione o da un'arte non può superare nel complesso, il limite di dieci anni ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI